

Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo

Provincia di Belluno

Piazza 1° Novembre, 1 – 32013 LONGARONE (BL)

LEGGE REGIONALE 19 AGOSTO 1996, N. 23

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI

Art. 1 – Finalità

- 1) Il presente regolamento mira a tutelare la conservazione e l'incremento del patrimonio naturale, disciplinando la raccolta dei funghi spontanei nell'ambito del territorio di competenza dell'Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo secondo quanto previsto dalla L.R. 19 agosto 1996 n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati" e dalle disposizioni esecutive di attuazione della stessa approvate con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 739 del 02.05.2012.

Art. 2 – Titolo per la raccolta e individuazione delle giornate

- 1) All'interno del territorio di competenza dell'Unione Montana, costituisce titolo per la raccolta dei funghi epigei spontanei freschi un documento di identità in corso di validità e la ricevuta di un versamento così determinato:

Durata	Costo unitario
Giornaliero	€ 10,00
Settimanale (7 giorni naturali e consecutivi)	€ 20,00
Mensile (30 giorni naturali e consecutivi)	€ 60,00

L'acquisto congiunto di due titoli per la raccolta dei funghi per la durata mensile dà diritto ad un ulteriore titolo mensile gratuito.

- 2) Il versamento delle somme sopra riportate potrà avvenire tramite:
 - ricevuta di versamento rilasciata direttamente dall'Unione Montana o da altri enti e/o soggetti da questa delegati;
 - ricevuta di versamento sul conto di Tesoreria intestato all'Unione Cadore Longaronese Zoldo con riportata la causale di cui al successivo punto 3;
- 3) La ricevuta di versamento deve riportare i seguenti dati:
 - "Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo - Raccolta Funghi"
 - "Nome e cognome" del titolare del titolo alla raccolta
 - "Importo"
 - "GG/MM/AAAA" per il giornaliero, "dal GG/MM/AAAA al GG/MM/AAAA" per il settimanale e per il mensile.
- 4) Sono esentati dal versamento degli importi sopra determinati:
 - i soggetti indicati all'art. 2, comma 3 della L.R. 23/1996, per la raccolta nei rispettivi fondi, purchè in possesso dei documenti indicati al comma 4 del medesimo articolo;
 - i residenti nei comuni dell'Unione Montana purchè muniti di documento di identità in corso di validità.
- 5) Gli introiti derivanti dai proventi dei versamenti dei contributi per la raccolta, vengono destinati per interventi di tutela e salvaguardia. L'Unione Montana destina una quota pari al 30% per le spese generali per la realizzazione degli interventi stessi.

Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo

Provincia di Belluno

Piazza 1° Novembre, 1 – 32013 LONGARONE (BL)

- 6) La raccolta dei funghi è consentita, nei limiti di previsti dalla L.R. 23/1996, nei giorni di martedì, venerdì, domenica ed in tutte le festività infrasettimanali.
- 7) La raccolta dei funghi è inoltre consentita tutti i giorni alle seguenti categorie:
 - ai residenti nei Comuni dell'Unione Montana;
 - ai proprietari dei terreni, agli usufruttuari, ai conduttori ed ai loro famigliari, agli aventi diritto di uso civico, esclusivamente nei rispettivi fondi.

Art. 3 – Limiti, modalità e divieti di raccolta

- 1) Relativamente ai limiti, alle modalità e ai divieti di raccolta si rimanda a quanto espressamente previsto agli artt. 3, 4 e 5 della L.R. 23/1996 e agli artt. 3 e 4 dell'Allegato A della D.G.R.V. n 739 del 02.05.2012.

Art. 4 – Agevolazioni alla raccolta

- 1) Ai residenti che effettuano la raccolta per integrare il loro reddito, è accordata l'agevolazione di derogare dai limiti quantitativi giornalieri fino ad un massimo del triplo della quantità prevista dall'art. 3 della L.R. 19 agosto 1996, n. 23.
- 2) L'agevolazione è concessa annualmente alle seguenti categorie di residenti:
 - a) coltivatori diretti, gestori di boschi a qualunque titolo;
 - b) utenti di beni di uso civico e di proprietà collettiva;
 - c) soci di cooperative agro-forestali aventi sede nell'Unione Montana.
- 3) Al fine di ottenere il riconoscimento delle agevolazioni alla raccolta si fa riferimento a quanto riportato al punto 6 delle disposizioni esecutive di attuazione approvate con la D.G.R.V. n. 739 del 02.05.2012.

Art. 5 – Violazioni, sanzioni amministrative e introiti

- 1) Per le violazioni delle disposizioni della L.R. 19 agosto 1996, n. 23 si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 13 della L.R. 19 agosto 1996, n. 23.
- 2) I proventi delle sanzioni amministrative applicate per le violazioni alle disposizioni legislative vengono trasferiti, per una quota pari al 70%, dai comuni all'Unione Montana.

Art. 6 – Norme finali

- 1) Per quanto non contenuto nel presente regolamento si fa riferimento alla L.R. 19 agosto 1996, n. 23 e alle successive disposizioni esecutive di attuazione approvate con la D.G.R.V. n. 739 del 02.05.2012.
- 2) Relativamente ai territori situati all'interno dell'Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo ma appartenenti alle regole e al demanio regionale, nonché quelli ricompresi all'interno del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, trovano applicazione i regolamenti e/o le disposizioni approvate dai rispettivi enti.
- 3) La Giunta dell'Unione Montana potrà porre variazioni non sostanziali alle disposizioni del presente regolamento con particolare riferimento a quanto stabilito all'art. 2, commi 2° e 5°, e all'art. 5, comma 2°.